



**PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL
TRIBUNALE DI MONZA**



TRIBUNALE MONZA

LINEE GUIDA COORDINATE SUI PROFILI ORGANIZZATIVI-FUNZIONALI DELLE ATTIVITA' DEL TRIBUNALE E DELLA PROCURA NEI PROCEDIMENTI RELATIVI ALLA CRISI D'IMPRESA E DEL SOVRAINDEBITAMENTO A SEGUITO DELL'ENTRATA IN VIGORE DEL CODICE DELLA CRISI E DELL'INSOVENZA (CCII D.LGVO 12 GENNAIO 2019 N. 14)

Il Tribunale di Monza, in persona del Presidente del Tribunale, e la Procura della Repubblica del Tribunale di Monza, in persona del Procuratore della Repubblica

PREMESSO

che il coordinamento e le relative comunicazioni tra la Procura della Repubblica e il Tribunale di Monza risultano pienamente attuati essendo da tempo formalizzate ed operative tra i due Uffici le Linee Guida concertate in ordine ai profili organizzativi-funzionali nei procedimenti relativi alla crisi d'impresa (cfr. protocollo sottoscritto in data 8.2.2018) al fine di garantire un'efficace azione di accertamento delle condotte fraudolente volte a svuotare i patrimoni delle imprese in crisi;

che l'entrata in vigore del codice della Crisi e del Sovraindebitamento impone un nuovo approccio alla gestione della crisi e dell'insolvenza sia da parte dei giudici che dei pubblici ministeri, le cui funzioni civili in materia, a principiarsi dalla generalizzata legittimazione all'intervento ex art. 38, c. 3 CCII¹, sono state significativamente ampliate ed estese anche al sovraindebitamento dell'imprenditore c.d. sottosoglia e del consumatore;

che, infatti, a seguito dell'approvazione e della successiva entrata in vigore nel luglio 2022 *del DLVO 12.1.2019 n° 19 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza* le comunicazioni e i flussi informativi si sono ulteriormente incrementati nella prassi ed attualmente il Tribunale di Monza tramite l'indirizzo PEO fallim.tribunale.monza@giustizia.it, invia all'indirizzo email dedicato alle procedure concorsuali fallimenti.procura.monza@giustizia.it di questa Procura nella disponibilità dell'Ufficio di collaborazione del Procuratore gli atti relativi alle procedure concorsuali di rilievo per le funzioni della Procura;

che pertanto, è necessario dare effettività alle accresciute attività di intervento, controllo e "garanzia" poste in capo al Pubblico Ministero anche ai fini del tempestivo esercizio dell'iniziativa a questi riservata;

che il tempestivo esercizio dell'iniziativa da parte del Pubblico incentiva l'imprenditore ad accedere a procedure alternative e costituisce condizione necessaria per l'efficace ed efficiente gestione delle procedure concorsuali non solo per il miglior soddisfacimento del ceto creditorio, ma anche per preservare la continuità aziendale e con essa i posti di lavoro;

che fondamentali per il conseguimento degli obiettivi citati sono la tempestività, assiduità e qualità dei flussi informativi tra la sezione Terza Civile del Tribunale, competente per la

¹ "Il pubblico Ministero può intervenire in tutti i procedimenti per l'accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza o a una procedura di insolvenza"



trattazione delle procedure concorsuali, i curatori/commissari/liquidatori e l'ufficio del pubblico ministero;

che l'implementazione di *consolle del pubblico ministero*, a fronte della piena operatività di consolle del magistrato sin dal 2014, suggerisce sistemi di comunicazione tra gli uffici ed i singoli magistrati direttamente dai registri della Cancelleria Fallimentare (SIECIC) e segreteria del Pubblico Ministero (SICID Penale) più celeri ed efficienti (cfr. pag. 132, 133 e 134 Linee Guida citate), rispetto a quello di scambio via pec e/o peo sino ad ora adottati² e che dovranno essere conservati solo per adempimenti residuali;

che pertanto occorre addivenire alla sottoscrizione di un nuovo protocollo secondo le indicazioni fornite dalla delibera del CSM 22 luglio 2022 (Buone prassi nel settore delle procedure concorsuali- Linee Guida-);

che è necessario garantire al curatore, gravato ai sensi del primo comma dell'art. 130 CCII dell'obbligo di presentare al Giudice delegato entro trenta giorni dalla dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale *"un'informativa sugli accertamenti compiuti e sugli elementi informativi acquisiti relativi alle cause dell'insolvenza e alla responsabilità del debitore ovvero degli organi di controllo della società"*, il tempestivo accesso ai flussi informativi già disponibili per il Pubblico Ministero;

TENUTO CONTO

delle Linee Guida approvate dal CSM nella delibera citata;

delle indicazioni provenienti dalla Procura generale presso la Corte di Cassazione adottate con atto del 12 dicembre 2022;

all'esito della riunione tenutasi in data 1° marzo 2023 presso la Presidenza del Tribunale tra Presidente del Tribunale, Procuratore della repubblica e Presidente della terza sezione civile addetta alla trattazione delle procedure concorsuali, i capi degli uffici

STIPULANO IL SEGUENTE PROTOCOLLO D'INTESA

1) Le comunicazioni dal Tribunale alla Procura

a) La Cancelleria del Tribunale di Monza – sezione III Procedure Concorsuali ed Individuali invia tramite piattaforma SICID i seguenti atti:

- i. Sentenze dichiarative di apertura della liquidazione giudiziale*
- ii. Segnalazioni di insolvenza ex art. 38, c. 2, CCII*
- iii. Ricorsi per l'apertura di liquidazione controllata del sovraindebitato ex art. 268 CCII (sia imprenditore che consumatore)*
- iv. Ricorsi per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo e di concordato minore*
- v. Ricorsi per l'omologazione di concordati semplificati ex art. 25 sexies CCII*
- vi. Sentenze dichiarative dello stato di insolvenza di società in liquidazione coatta amministrativa*
- vii. Decreti di assegnazione di termine per il deposito di proposta e nomina di commissario giudiziale;*

² Tali sistemi evitano, infatti, lo scarico dei provvedimenti ed il successivo invio se non la stampa degli stessi ed il successivo invio manuale.

- viii. *Decreti di fissazione d'udienza per l'omologazione negli accordi di ristrutturazione dei debiti ex art. 57 e ss CCII e nella procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex art. 67 CCII*

L'ufficio di collaborazione del Procuratore accede alla Piattaforma SICID selezionando ed acquisendo copia delle comunicazioni relative alle procedure concorsuali.

Al fine di dare riscontro dell'avvenuta ricezione dell'atto alla cancelleria del Tribunale di Monza, sezione III delle procedure concorsuali ed individuali, tramite la finestra "Rifiuta richiesta" inserisce la seguente motivazione: "NO SICID.ACETTAZ. MANUALE"

- b) La cancelleria del Tribunale di Monza -sezione III Procedure concorsuali ed individuali, tramite l'indirizzo mail PEO fallim.tribunale.monza@giustizia.it, invia all'indirizzo e-mail dedicato alle procedure concorsuali fallimenti.procura.monza@giustizia.it della Procura nella disponibilità dell'Ufficio collaborazione del Procuratore (segreteria funzionaria Dott.ssa Alda Castoldi) i seguenti atti:
- i. Decreti di fissazione dell'udienza relativa ai ricorsi per l'apertura della liquidazione giudiziale comunicando l'esito della notifica al debitore sia in caso di esito positivo che negativo;
 - ii. Richieste di parere del P.M. nelle procedure di concordato preventivo alle quali verrà dato riscontro con le stesse modalità
- c) la visibilità completa dei fascicoli delle procedure del Tribunale è assicurata alla Segreteria dell'ufficio di collaborazione del Procuratore tramite l'applicativo *SIECIC*.

Il Procuratore, quale coordinatore del settore 1 di specializzazione competente nelle indicate materie in base al vigente Progetto Organizzativo, con il supporto dell'Ufficio di collaborazione provvede all'iscrizione degli atti al modello 45 ed assegna in automatico, valutando anche la pendenza di eventuali precedenti, il procedimento a PM appartenente al settore 1 specializzazione, salvo i casi di connessione con precedenti fascicoli.

Una volta assegnato il procedimento da parte del Procuratore la cancelleria della sezione III civile del Tribunale di Monza -Procedure Concorsuali ed Individuali-, concede la visibilità completa del fascicolo al PM assegnatario del procedimento tramite piattaforma applicativa *SICID - Consolle PM*.

In caso di procedimento per la liquidazione giudiziale il fascicolo viene trasmesso al *responsabile della Sezione di Polizia giudiziaria area economica*. Quest'ultimo segnala comunque tempestivamente al PM assegnatario gli eventuali elementi che già in questa fase consentono l'iscrizione di notizie di reato o che richiedono attività di indagine immediata.

In caso di altre procedure il fascicolo viene trasmesso all'ufficio del P.M. assegnatario.

Le informazioni relative al numero del procedimento e del nominativo del P.M. assegnatario, ove richieste, sono comunicate dal *responsabile della Sezione di polizia giudiziaria area economica* ai curatori della liquidazione giudiziale e ai commissari giudiziali.

- 2) La fase prodromica all'accertamento dell'insolvenza ed in particolare le segnalazioni ex art. 38 comma 2 CCII dei giudici dei procedimenti civili al Pubblico Ministero e l'iniziativa del Pubblico Ministero per la dichiarazione di apertura di liquidazione giudiziale**

Le segnalazioni del Giudice del procedimento per la dichiarazione di liquidazione giudiziale

Nel corso dei procedimenti per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale promossi dai creditori, in caso di rinuncia da parte del creditore, il Tribunale valuta in ogni caso se alla luce delle risultanze istruttorie, con riferimento in particolare alla complessiva situazione economica finanziaria dell'impresa che da essa si evince, la desistenza possa apprezzarsi come elemento indicativo dell'insussistenza di una condizione d'insolvenza, procedendo in caso contrario alla segnalazione ex art. 38 comma 2 CCII al Pubblico Ministero, secondo i verbali *47 quater predisposti*.

Nel decreto di fissazione d'udienza, oltre alla documentazione prevista dall'art. 367 CCII è sempre disposta la richiesta di informazioni presso Agenzia delle Entrate e Riscossione da comunicarsi per via telematica e l'estrazione dai registri di cancelleria dei dati relativi alle procedure esecutive immobiliari, mobiliari e presso terzi pendenti o comunque promosse negli ultimi due anni e la visura Protesti nei confronti dell'impresa debitrice.

Le segnalazioni del giudice dell'esecuzione immobiliare, mobiliare, presso terzi

Nel caso d'instaurazione di una procedura esecutiva immobiliare o pluralità di procedure esecutive mobiliari nei confronti di società, i Giudici segnalano la circostanza al Pubblico Ministero ai sensi dell'art. 38 comma 2 CCII, allegando copia degli atti di pignoramento e di esecuzione.

Al fine di facilitare la tempestiva individuazione della pluralità di procedure esecutive pendenti nei confronti di società, la Cancelleria Esecuzioni sottopone con cadenza trimestrale al presidente della terza sezione procedimenti concorsuali una stampa del ruolo ordinata per nome della parte debitrice.

Le segnalazioni del giudice di altro procedimento civile

In ordine all'esercizio del potere di segnalazione ex art. 38 comma 2 CCII da parte del Giudice di altri procedimenti civili, verrà prestata una particolare attenzione all'individuazione di circostanze gravemente sintomatiche della condizione d'insolvenza dell'impresa con riferimento ai ricorsi per decreto ingiuntivo (quando la richiesta di provvisoria esecutorietà è prospettata con riferimento al pericolo di grave pregiudizio nel ritardo), agli sfratti per morosità ed alle cause di lavoro.

Le segnalazioni del giudice penale

Anche il giudice penale è tenuto alla segnalazione laddove si occupi di procedimenti relativi a c.d. reati spia, quali:

- a) Procedimenti iscritti a seguito di denuncia di AER per i reati previsti dagli artt 10bis e 10ter del d.lgs. n. 74 del 2000;
- b) Procedimenti iscritti a seguito di denuncia dell'Inps di omesso versamento delle ritenute previdenziali ai sensi dell'art. 2 c. 21bis D.L. n. 463/83;
- c) Procedimenti iscritti per il reato di truffa nei confronti del legale rappresentante di un'impresa commerciale;
- d) Procedimenti iscritti per il reato di appropriazione indebita nei confronti del legale rappresentante di un'impresa commerciale in relazione a contratti di locazione finanziaria

L'iniziativa del pubblico ministero a seguito di segnalazione ex art. 38 comma 2 CCII

Quando perviene alla Procura della Repubblica una segnalazione dagli organi sopra indicati ex art. 38 comma 2 CCII, una volta scritto dal Procuratore il procedimento nel registro ed assegnato ad uno dei sostituti del settore 1 di specializzazione, come sopra indicato, il P.M. assegnatario tramite la segreteria dell'Ufficio di collaborazione del Procuratore delega la Guardia di Finanza alla tempestiva acquisizione, se non già risultanti dagli atti, degli ultimi bilanci dell'impresa, dei risultati dell'interrogazione dei protesti e dei ruoli e provvedimenti sui relativi debiti erariali e previdenziali nonché, quando appaia utile, di altre circostanze come la chiusura della sede dell'impresa.

Una volta ricevuti dalla Segreteria dell'ufficio di collaborazione del Procuratore gli esiti della delega alla PG la stessa inoltra all'ufficio del P.M. con il relativo fascicolo e il Pubblico ministero valuta in modo tempestivo se presentare ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale, risultando alla luce degli elementi acquisiti la sussistenza dello stato d'insolvenza, o disporre l'archiviazione del procedimento.

In caso di ricorso per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, l'Ufficio di Collaborazione del Procuratore provvede a inserire il *file* della scansione del fascicolo del P.M. nella cartella condivisa al successivo punto 6).

Contestualmente, copia del ricorso privo degli allegati viene inviato dall'Ufficio di Collaborazione del Procuratore tramite l'indirizzo PEO fallimenti.procura.monza@giustizia.it all'indirizzo PEO fall.tribunale.monza@giustizia.it della cancelleria del Tribunale di Monza - sezione III Procedure Concorsuali ed Individuali che provvederà ad assicurarne l'avvenuta ricezione

L'iniziativa del Pubblico ministero a seguito di emersione d'indici d'insolvenza da procedimenti penali per altri reati

La Procura della Repubblica svolge un'attività di monitoraggio, in primo luogo dei procedimenti relativi ai reati tributari quali "reati spia" di situazione d'insolvenza.

In presenza di procedimenti per tali reati o per altri reati ritenuti in concreto sintomatici di una situazione di insolvenza di un'impresa si provvede da parte del P.M. del procedimento a segnalare tale fatto al Procuratore perché quest'ultimo proceda all'iscrizione di un procedimento nel registro modello 45 con assegnazione a P.M. del settore 1 di specializzazione e con eventuale coassegnazione, nei casi di maggiore complessità, del nuovo procedimento al titolare di quello originario, nel quale sono emersi indici di insolvenza.

Si procede all'acquisizione nell'ambito del nuovo procedimento degli atti degli ultimi bilanci dell'impresa, dai risultati dell'interrogazione dei protesti dei protesti e dei ruoli e procedimenti sui relativi debiti erariali e previdenziali nonché, quando appaia utile di altre circostanze come la chiusura della sede dell'impresa. In esito a tali attività il Pubblico Ministero, se emerge lo stato d'insolvenza, presenta il ricorso per l'apertura di liquidazione giudiziale.

3) I rapporti tra gli organi della procedura e il Pubblico Ministero a seguito dell'apertura di liquidazione giudiziale con particolare riferimento ai tempi, al contenuto ed alla qualità dei flussi informativi

L'attività della Procura a seguito della comunicazione della sentenza di apertura della liquidazione giudiziale

A seguito della comunicazione della sentenza suddetta da parte del Tribunale il Procuratore, quale coordinatore del settore 1 di specializzazione competente nelle indicate materie in base al vigente Progetto Organizzativo, con il supporto dell'ufficio di collaborazione provvede all'iscrizione degli atti a mod 45, valutando anche la pendenza di eventuali precedenti, ed assegna in automatico il procedimento, salvi i casi di connessione con precedenti fascicoli a P.M. appartenenti al settore 1 di specializzazione.

Le informazioni relative al procedimento ed al nominativo del P.M. assegnatario, ove richieste, sono comunicate dal *responsabile della sezione di Polizia giudiziaria area economica* al curatore della liquidazione giudiziale.

Il numero del procedimento va inserito dalla cancelleria del Tribunale in tutti i successivi atti indirizzati o comunque comunicati al Pubblico Ministero.

Nell'ambito di tale procedimento, al fine di porre il curatore di disporre tempestivamente delle informazioni e della documentazione necessaria per la redazione della relazione ex art. 130, comma 1 e 5, CCII, *il responsabile della Sezione di polizia giudiziaria area economica* acquisisce l'elenco dei rapporti con banche ed altri intermediari finanziari, estratto dell'archivio dei rapporti finanziari, e lo mette senza ritardo a disposizione del curatore della liquidazione giudiziale mediante modalità telematica.

Tale richiesta verrà inoltrata dal curatore della liquidazione giudiziale scrivendo all'indirizzo di posta elettronica dell'istituto dedicato alle richieste di informazioni dell'autorità giudiziaria e viene inviata in copia alle banche ed altri intermediari finanziari unitamente all'estratto della sentenza della sentenza del Tribunale di dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale contenente l'autorizzazione del Giudice di cui all'art. 49, comma 3, lett. f CCII.

Le comunicazioni del curatore al Pubblico Ministero nell'immediatezza della sentenza di liquidazione giudiziale

Il curatore quando il debitore o gli amministratori non ottemperano agli obblighi di deposito di cui all'art. 49 comma 3 lett. c CCII, dopo aver effettuato l'attività di rintraccio degli stessi ed aver formulato richiesta all'ultimo depositario delle scritture contabili risultante dalle dichiarazioni fiscali, ne dà comunicazione al Pubblico Ministero all'indirizzo mail fallimenti.procura.monza@giustizia.it

Ove appaia utile, in particolare con riferimento a temute condotte distrattive porre in essere iniziative cautelari reali, il curatore segnala con immediatezza con nota scritta inoltrata alla Segreteria dell'ufficio di collaborazione del Procuratore anche tramite e-mail fatti significativi come la mancata consegna in tutto o in parte delle scritture contabili nei giorni immediatamente successivi alla dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, come sopra indicato, o l'assenza, la mancata presentazione o l'irreperibilità degli amministratori, o ulteriori concreti elementi informativi.

Il curatore segnala inoltre nell'immediatezza, con nota scritta inoltrata alla Segreteria dell'Ufficio di Collaborazione del Procuratore anche tramite e-mail eventuali ostacoli frapposti o comunque condotte ostative alle attività di ricostruzione e verifica contabile come il mancato invio della documentazione relativa ai rapporti bancari o delle schede contabili intestate alla società/impresa in liquidazione.

La redazione da parte del curatore della relazione informativa ex art. 130 comma 1 CCII

Nel termine di trenta giorni dalla data di dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, il Curatore presenta una relazione informativa in modalità telematica, che deposita sia nel fascicolo telematico della procedura che presso la Segreteria dell'ufficio di collaborazione del Procuratore. La relazione informativa deve essere strutturata come la relazione particolareggiata, in quanto l'esposizione ragionata dei dati raccolti con sente l'acquisizione tempestiva di elementi utili per l'accertamento di ipotesi di reato

Va evidenziato che ove emergano ipotesi di rilievo penale ai sensi degli artt. 322 e ss CCII connesse a procedure di liquidazione giudiziale la Procura farà ricorso durante le indagini preliminari, ogni qualvolta ne emergano i presupposti con riferimento a beni di significativo valore, allo strumento della misura cautelare reale del sequestro preventivo.

A tale scopo il curatore senza attendere il deposito della relazione ex art. 130 comma 4, CCII deve segnalare con immediatezza al P.M. titolare del procedimento con nota scritta inoltrata eventuali elementi indicativi di una distrazione/dissipazione di singoli beni o dell'azienda nel suo complesso ed ogni notizia utile per il loro sequestro.

Nella stessa prospettiva il Pubblico Ministero nell'ambito di tali procedimenti per i fatti che non siano di particolare tenuità, subordinerà sempre il consenso al patteggiamento ex art. 444 c.p.p. a condotte risarcitorie ovvero riparatorie del danno da parte degli imputati.

La presentazione da parte del curatore della relazione particolareggiata ex art. 130 comma 4 CCII

La relazione particolareggiata ex art. 130 comma 4 CCII contenente gli elementi normativamente indicati ivi compresi gli elementi relativi alla responsabilità del debitore o di altri e su quanto può rilevare anche ai fini delle indagini preliminari in sede penale va depositata sia nel fascicolo telematico della procedura che presso la segreteria dell'ufficio di collaborazione del Procuratore con tutti i relativi allegati entro 60 giorni dal deposito di esecutorietà dello stato passivo, fermo rimanendo il deposito della relazione informativa ex art. 130 comma 1 CCII di cui al punto precedente.

Sono a carico del curatore della liquidazione giudiziale anche in questa sede gli obblighi informativi al P.M. già indicati nel precedente paragrafo.

4) I rapporti tra organi delle procedure e Pubblico Ministero nelle fasi della procedura di concordato preventivo ai sensi degli artt. 84 e ss CCII e di concordato minore ai sensi degli artt. 74 e ss. CCII

Fase preliminare

Copia dell'atto con la proposta di concordato preventivo e di concordato minore è trasmessa mediante piattaforma SICID alla procura della Repubblica ufficio di collaborazione del procuratore.

Tale atto, unitamente agli allegati, viene inoltre inserito nella cartella condivisa tra la cancelleria del Tribunale di Monza- sezione III procedure concorsuali ed individuali, l'ufficio

di collaborazione del Procuratore e responsabile della sezione di Polizia giudiziaria area economica di cui al successivo punto n. 5.

Il Procuratore procede conseguentemente all'iscrizione di un procedimento ne registro modello 45 ed all'assegnazione in automatico a P.M. del settore 1.

Le informazioni relative al numero del procedimento ed al nominativo del P.M. assegnatario, ove richieste, sono comunicate dal responsabile della sezione di polizia giudiziaria area economica al commissario giudiziale se nominato e all'OCC.

Il numero del procedimento va inserito dalla cancelleria del Tribunale in tutti i successivi atti indirizzati o comunque comunicati al Pubblico ministero.

Nelle successive comunicazioni alla Procura della repubblica (relative a fissazioni d'udienza, a trasmissione di atti, a segnalazioni, e relazioni del commissario giudiziale e dell'OCC) si farà comunque riferimento al numero di ruolo assegnato dal Tribunale ed al numero di procedimento della Procura.

Il commissario giudiziale segnala con immediatezza alla Procura della Repubblica, ai sensi dell'art. 106 comma 1 CCII con nota scritta alla segreteria dell'ufficio di Collaborazione del Procuratore anche tramite e-mail, fatti significativi ed eventuali circostanze che appaiano indiziarie di pregresse o attuali condotte del debitore in frode o altri fatti che possono assumere rilievo penale di cui sia venuto a conoscenza nello svolgimento delle sue funzioni. Comunica inoltre senza ritardo alla Procura della Repubblica, ai sensi dell'art. 92 comma 5 CCII con nota scritta inoltrata alla Segreteria di Collaborazione del Procuratore anche tramite e-mail ulteriori fatti che possono interessare ai fini di indagine preliminare di cui sia venuto a conoscenza nello svolgimento delle sue funzioni.

La cancelleria del Tribunale comunica alla segreteria dell'ufficio di collaborazione del Procuratore della Procura della repubblica se alla scadenza del termine concesso dal Tribunale il ricorrente non ha depositato la proposta di concordato preventivo.

Il Pubblico Ministero monitora il procedimento di concordato minore anche ai fini dell'esercizio delle prerogative attribuitegli ed in particolare dell'iniziativa di cui all'art. 80, comma 6 CCII.

Fase successiva e di omologazione del concordato preventivo e del concordato minore

Per consentire un adeguato contraddittorio delle parti ed eventualmente l'immediata formulazione della richiesta di liquidazione giudiziale, il Tribunale fissa di norma un'udienza in camera di consiglio, dandone tempestiva comunicazione al debitore ricorrente, agli eventuali creditori che abbiano già presentato il ricorso per la liquidazione giudiziale ed al Pubblico ministero.

Anche in questa fase il commissario giudiziale segnala con immediatezza alla Procura della Repubblica, ai sensi dell'art. 106 comma 1 CCII con nota scritta ed inoltrata alla Segreteria dell'ufficio di collaborazione del procuratore anche tramite e-mail, i fatti significativi di condotte del debitore in frode o fatti conosciuti nello svolgimento delle sue funzioni.

La sentenza con cui il Tribunale omologa il concordato preventivo o non approva il concordato preventivo dichiarando l'apertura della liquidazione giudiziale ai sensi dell'art. 49 comma 1 CCII è tempestivamente comunicata al P.M.

Il Pubblico Ministero monitora il procedimento di concordato minore anche ai fini dell'esercizio delle prerogative attribuitegli ed in particolare dell'iniziativa di cui art. 82, comma 1 CCII.

5) I rapporti tra organi delle procedure e Pubblico Ministero nelle procedure di ristrutturazione dei debiti del consumatore e nei procedimenti di esdebitazione

Il Pubblico Ministero monitora le procedure di ristrutturazione dei debiti del consumatore ai fini dell'esercizio delle prerogative attribuitegli ed in particolare dell'iniziativa di cui all'art. 70, comma 11 CCII.

Il Pubblico Ministero monitora il procedimento di esdebitazione ai fini dell'esercizio del reclamo ex artt. 280, comma 4, 282, comma 3 CCII.

6) Istituzione di una cartella condivisa tra la cancelleria del Tribunale di Monza- sezione terza procedure concorsuali ed individuali l'ufficio di collaborazione del Procuratore e il responsabile della Sezione di polizia giudiziaria area economica

Viene creata una cartella condivisa tra la cancelleria del Tribunale di Monza- sezione terza procedure concorsuali ed individuali, l'ufficio di collaborazione del Procuratore e il responsabile della Sezione di polizia giudiziaria area economica, per consentire la comunicazione e la condivisione di atti evitandone la trasmissione tra ufficio con modalità cartacea.

L'ufficio di collaborazione del Procuratore procede in particolare come detto:

- a) alla scansione ed all'inserimento del file contenente il fascicolo completo del P.M. in caso di presentazione da parte di questi del ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale.
- b) Alla scansione ed all'inserimento del file contenente la proposta di concordato preventivo- già trasmessa mediante piattaforma SICUD -corredata degli allegati.

La cartella condivisa viene inoltre destinata all'inserimento da parte della Procura per la relativa comunicazione al Tribunale dei procedimenti e dei P.M. titolari degli stessi ai fini della concessione da parte del Tribunale ai P.M. della visibilità dei rispettivi procedimenti concorsuali a *Siecic*.

La cartella condivisa potrà essere destinata all'inserimento di ulteriori atti, ove ritenuto opportuno, previo accordo tra le parti del presente protocollo.

Monza, 21 marzo 2023

Il Procuratore della Repubblica

Dott. Claudio Gittardi

Il Presidente del Tribunale

Dott.ssa Maria Gabriella Mariconda

Il Presidente della sezione concorsuale

Luigi Gnaudi